



CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

Corpo di Polizia Municipale

CAP. 73055

C.F. 81001290758

Tel./Fax 0833/902335-902348

Part. IVA 01423810759

ORDINANZA N. 22 Sospensione temporanea al traffico veicolare su via Rodi

IL COMANDANTE

Vista: l'istanza presentata al protocollo del Comune di Racale in data 23.04.2018, n. prot. 7284, dal Presidente Parrocchiale di A.C. sig. Daniele Reho, Parrocchia della B.V.M. Addolorata, con la quale si comunica che in data 28.04.2018, dalle ore 18:00 alle ore 21,30, si svolgeranno su Via Rodi, all'esterno della Casa Parrocchiale "Casa Emmaus" diverse attività ricreative con la partecipazione dei membri dell'Associazione Parrocchiale e di tutti gli ospiti invitati;

Ritenuto per il corretto svolgimento della manifestazione ed al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, su richiesta della predetta Associazione Parrocchiale, ordinare la chiusura del traffico veicolare su via Rodi, nel tratto compreso tra Via Addis Abeba e Via Monte Grappa, dalle ore 17,30 alle ore 22,00;

Visto il vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 31/04/1992 e successive modifiche e integrazioni nonché il Regolamento di attuazione;

Visto: il decreto n. 15 del 27.12.2017;

ORDINA

1. Il divieto di transito su via Rodi, nel tratto compreso tra Via Addis Abeba e Via Monte Grappa, per tutte le categorie di veicoli, nella giornata del 28.04.2018 dalle ore 17:30 alle ore 22,00, per lo svolgimento della manifestazione organizzata dall'Associazione Parrocchiale della B.V.M. Addolorata;
2. L'Associazione interessata procederà alla chiusura della strada, così come indicato nella presente ordinanza, e dovrà provvedere al transennamento della zona interessata ed all'allestimento delle deviazioni secondo le norme vigenti previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.


A norma dell'art. 3. Comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro il 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Racale;
- Sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Racale;
- Sia notificata all'Associazione Parrocchiale B.V.M. Addolorata.

Dalla residenza comunale, 26.04.2018.



IL COMANDANTE
Dott. Daniele SANTANTONIO